GRIGINALE



COMUNE DI SCICLI



Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa SETTORE IV Gare, Contratti, Anticorruzione/Trasparenza, Controllo di Gestione, Provveditorato e Utenze

DETERMINAZIONE N. 07 DEL 22.02.2018

REGISTRO GENERALE N. <u>150</u> DEL <u>23-2-2018</u>

OGGETTO: Rifiuto della cessione di credito per scrittura privata autenticata dal notaio Dott. Claudio Cerini di Roma, del 22.12.2017 registrata a Roma il 02.01.2018 al n. 59 serie 1T e notificata a questo Ente in data 25.01.2018 prot. n.2826 a Banca Sistema S.p.a. del credito vantato da Enel Energia.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Dott. Claudio Cerini di Roma, rep. 228.110, raccolta n. 73.333 del 22.12.2017, registrata a Roma il 02.01.2018 al n. 59 serie 1T, spedita a mezzo raccomandata A.R. in data 20.01.2018 e acquisita agli atti di questo Ente in data 25.01.2018 prot. n. 2826, Enel Energia S.p.a. ha ceduto pro soluto a Banca Sistema S.p.a. un credito di € 161.230,44 (euro centosessantumiladuecentotrenta,44), vantato nei confronti del Comune di Scicli, allegando all'atto una quantità imprecisata di fatture in scadenza di pagamento alcune il 06.12.2017, altre il 12.12.2017, altre il 09/01/2018 e una il 15.01.2018;

Atteso che:

- dal combinato disposto degli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante " nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" e dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in base al quale "sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'Amministrazione", si rileva che la cessione di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A., oltre a richiedere la notifica nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, necessita del consenso dell'Amministrazione ceduta quale condizione di efficacia della cessione stessa;
- ai sensi dell'art. 106 del vigente codice dei contratti pubblici, le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili nei confronti delle "amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione".

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell' 08 ottobre 2009 n. 29, che richiede l'espressa accettazione della cessione dei crediti da parte del debitore ceduto;

Dato atto che, in ordine ai crediti certificati, la cessione dei crediti deve avvenire tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dell' Economia e delle Finanze;

Richiamati gli artt. 1260 e seguenti del codice civile;

Dato atto che i pagamenti dei crediti sono in fase di liquidazione della spesa in favore di "Enel Energia S.p.a." come da contratto giusto provvedimento di liquidazione del capo Settore Appalti, Contratti, Provveditorato e Utenze n. 39 del 28/12/2017 e successivi provvedimenti e che la cessione dei crediti in questa fase del procedimento costituisce un aggravio delle procedure ed espone l' Ente al rischio di un aggravio economico determinato dal maturare degli interessi per ritardato pagamento:

Preso atto che la scrittura privata autenticata di cessione del credito è stata notificata all'Amministrazione in data 25 gennaio 2018 e che non è decorso il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 106. comma D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro il quale l'Amministrazione può rifiutare la propria approvazione alla cessione;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 questo Ente è soggetto all'obbligo di acquisire l'informativa antimafia e che la tempistica necessaria per ottemperare a tale adempimento (richiesta autocertificazioni relative ai familiari conviventi e tempistica occorrente per il rilascio della stessa), esporrebbero l' Ente al rischio di un aggravio economico determinato dal maturare di interessi per ritardato pagamento;

Considerato che la cessione dei crediti in questa fase del procedimento costituisce un aggravio dello stesso che accresce i tempi di pagamento, per cui con l'intento di snellire le procedure e contenere il più possibile i tempi di pagamento, si ritiene rifiutare la cessione del credito in oggetto;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di intrattenere rapporti esclusivamente con il cedente Enel Energia S.p.a. e di rifiutare conseguentemente l'atto di cessione del credito notificato in data 25 gennaio 2018 prot. n. 2826;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 22.02.2018 avente ad oggetto : "Presa atto e condivisione motivazioni del rifiuto della cessione di credito a Banca Sistema S.p.a. del credito vantato da Enel Energia spa, notificata in data 25.01.2018 prot. n. 2826" con la quale la Giunta Comunale prende atto e condivide le motivazioni del rifiuto alla cessione dei crediti dando mandato alla scrivente di adottare gli atti consequenziali;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018-2020;
- il D.P.R. n.62 del 2013, Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti;
- il Codice integrativo dei Pubblici Dipendenti del Comune di Scicli, approvato con delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014;

Visti:

- il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 del 17.05.2012 e successivamente modificato, da ultimo

con la delibera di Giunta Comunale n. 237 del 29.12.2017;

- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.07.2015;
- la determina sindacale n. 50 del 29.12.2017 di nomina dei Responsabili di Servizio fino al 31.12.2018 e successiva determina sindacale n. 1 del 05.01.2018, di integrazione della determina sindacale n. 50/2017;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 6.11.2012 n. 190.

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di rifiutare espressamente la cessione di credito di cui alla scrittura privata, autenticata dal notaio Dott. Claudio Cerini di Roma, Rep. n. 228.110, raccolta n. 73.333 del 22.12.2017, registrata a Roma 2.01.2018 al n. 59 serie 1T e notificata a questo Ente in data 25.01.2018 prot. n. 2826, con la quale Enel Energia S.p.a. ha ceduto pro soluto i crediti vantati nei confronti del Comune di Scicli, così come indicati nell'allegato a) dell'atto cessione a Banca Sistema S.p.a., dando atto peraltro che i pagamenti dei crediti risultano già fase di liquidazione direttamente ad "Enel Energia S.p.a." come da contratto;
- di dare atto che il resposabile del procedimento è il geom. Angelo Magro;
- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente all'indirizzo http://www.comune.scicli.rg.it;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Comunale ed in copia al Responabile del Settore Entrate e Finanze;
- di trasmettere altresì il presente provvedimento ad Enel Energia S.p.a. (<u>energia@pec.enel.it</u>) e a Banca Sistema (factoringbancasistema@legalmail.it).

Il resp. del procedimento
Geom/Angelo Magro
M

Dollska Maria Rosa Portelli